



COMUNE DI PRAIANO

Antica Plagianum

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 11 DEL 21.01.2026

OGGETTO: Bilancio di previsione 2026/28 - Determinazione per l'anno 2026 delle tariffe dell'imposta di soggiorno.

L'anno duemilaventisei, il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 13.44 convocata nelle forme di legge, si è riunita, in modalità telematica ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento sul funzionamento della G.C., la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | PRESENTI | ASSENTI |
|--|--------------------|----------------|
| ANNA MARIA CASO SINDACA | X | |
| MARIO CAPUANO ASSESSORE | X in remoto | |
| AGOSTINO AMENDOLA ASSESSORE | X in remoto | |

Assenti://///;

Partecipa in presenza il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Mancino;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D. Lgs. 14 marzo 2011 n°23, pubblicato sulla G.U. n°67 del 23 marzo 2011, avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"* all'art. 4 ha introdotto, tra l'altro, la possibilità *"per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni dei comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire con delibera di consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno"*;
- l'imposta di soggiorno, come previsto dall' articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 e così come confermato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23/11/2018 n° 6644), si caratterizza quale imposta di scopo destinata a finanziare interventi in materia di turismo, con la possibilità di estendere l'impiego del gettito anche al settore dei servizi pubblici locali, come definiti dall'art. 112 del TUEL, ossia servizi pubblici aventi *"per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*;
- il comma 493, della Legge 213/2023, ha modificato l'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, sostituendo le parole: *« nonché dei relativi servizi pubblici locali »* con le seguenti: *« e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti »*;
- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett f), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi comunali;
- il Comune di Praiano con Deliberazione di consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2023 ha approvato il vigente *"Regolamento comunale imposta di soggiorno"*;
- l'art. 3 del predetto Regolamento Comunale attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno;

Visti:

- l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali;
- il Decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell'interno (G.U. n. 302 del 31-12-2025) con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dispone quanto segue: *"Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 13, commi 15, 15-bis, 15-ter e 15-quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 testualmente recita: *«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta*

2021. 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.";

Dato atto che:

- il D.M. 25 luglio 2023 apporta modifica al principio contabile applicato alla programmazione finanziaria degli enti locali introducendo novità nel processo di approvazione del bilancio di previsione;
- in particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di 50 dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario;
- il paragrafo 9.3 "La procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali" del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) che al punto 9.3.1 descrive i modi, i tempi e ruoli del nuovo "processo di bilancio degli enti locali";

Richiamata, in proposito, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 20/10/2025 ad oggetto: "Atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio 2026/2028 ai sensi del principio contabile applicato della programmazione di cui all'Allegato n. 4/1 del D.lgs. n. 118/2011";

Visto l'art. 3 del vigente Regolamento Comunale in materia di imposta di soggiorno il quale prevede che le relative tariffe vengano deliberate dalla Giunta Comunale entro la misura stabilita dalla legge, proporzionalmente al prezzo pagato con riferimento alle seguenti categorie:

- a) Alberghi: 5 stelle, 4 stelle, 3 stelle, 2 e 1 stelle;
- b) Strutture turistico ricettive extralberghiere - Prezzo massimo comunicato per Appartamento/Casa/Camera/Piazzola:

- Maggiore di € 450,01;
- Da € 250,01 ad € 450,00;
- Da € 150,01 ad € 250,00;
- Fino ad € 150,00;

Dato atto che, in base al comma 5, del cit, art, 3 *"il prezzo massimo di riferimento è quello massimo giornaliero comunicato alla Regione Campania per il periodo in cui si realizza il presupposto di applicazione dell'imposta di soggiorno, indipendentemente dalla tipologia della camera (singola, doppia ecc.) o casa/appartamento (monolocale, bilocale ecc.)"*;

Considerato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 24.02.2025 sono state confermate le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025 nella medesima misura dell'anno 2024;
- le tariffe dell'imposta di soggiorno sono rimaste invariate dall'anno 2019 risultando, ad oggi, disallineate in termini di adeguatezza rispetto al vigente scenario normativo nonché alle mutate condizioni socio economiche, sia in riferimento all'aumento dei prezzi al consumo che ha provocato una maggiorazione della spesa necessaria per l'acquisto dei beni e servizi; sia in relazione alle attuali prospettive in materia di turismo;

Evidenziato che:

- l'imposta in parola costituisce un'opportunità per un ente di piccole dimensioni come il Comune di Praiano per valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi ai turisti e ai cittadini;
- in questi anni si è registrata da una parte una crescita esponenziale delle strutture ricettive e dall'altra una rivalutazione del Comune di Praiano che ha consentito allo stesso di fiorire come meta elitaria del turismo in Costiera Amalfitana;

Dato atto che:

- l'incremento costante delle presenze di turisti registrato dal 2019 ad oggi, se da un lato genera reddito e ricchezza per il territorio, dall'altro determina un crescente fabbisogno di servizi finalizzati all'accoglienza dei visitatori, al decoro e, più in generale di servizi pubblici, anche in un'ottica di miglioramento dell'attrattività dei luoghi;
- l'ingente presenza turistica sul territorio comunale richiede adeguati servizi pubblici ed azioni costanti tese a garantire sia la conservazione e il miglioramento del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, sia la corretta gestione dei flussi turistici;

Considerato, pertanto, che occorre sostenere, ulteriormente, gli interventi sul territorio comunale finalizzati a tutelare sia i turisti che i cittadini;

Ritenuto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, di aumentare per l'anno 2026 le tariffe dell'imposta di soggiorno;

Atteso che la nuova determinazione delle tariffe risulta maggiormente confacente alle mutate esigenze del Comune di Praiano ed è legittimamente finalizzata al potenziamento dei servizi offerti ai cittadini e ai residenti tenendo conto dell'attuale fase congiunturale e degli equilibri del comparto ricettivo;

Dato atto che l'aumento delle tariffe dell'imposta di soggiorno avviene nel pieno rispetto del principio di proporzionalità facendo ricorso ad un approccio progressivo e sostenibile che intende garantire un adeguato livello di entrate per un territorio ad alta vocazione turistica senza, tuttavia, arrecare un impatto eccessivo sull'utenza e sulle strutture interessate;

Preso atto che, in applicazione dell'art. 9 *bis* del vigente Regolamento comunale di settore, si sono tenuti ben due tavoli tecnici con i rappresentanti delle associazioni di categoria nel corso dei quali sono emerse talune perplessità su un eventuale aumento dell'imposta di soggiorno;

Ritenuto, in ogni caso, che occorre procedere all'aumento delle tariffe in questione prevedendo un incremento differenziato per le varie tipologie di strutture ricettive secondo la tabella che segue:

STRUTTURE ALBERGHIERE

| CATEGORIA | IMPOSTA (Importo giornaliero per persona) |
|-----------------------|--|
| Alberghi 5 stelle | € 5,00 |
| Alberghi 4 stelle | € 4,00 |
| Alberghi 3 stelle | € 3,00 |
| Alberghi 2 e 1 stella | € 2,00 |

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE

| CATEGORIA | PREZZO MASSIMO COMUNICATO ALLA REGIONE CAMPANIA | IMPOSTA (Importo giornaliero per persona) |
|--|---|--|
| ✓ Affittacamere | Maggiore di € 450,01 | € 4,00 |
| ✓ Bed & breakfast | Da € 250,01 ad € 450,00 | € 3,00 |
| ✓ Case ed appartamenti per vacanze | Da € 150,01 ad € 250,00 | € 2,50 |
| ✓ Case per ferie, foresterie per turisti | Fino ad € 150,00 | € 2,00 |
| ✓ Case religiose d'ospitalità | | |
| ✓ Agriturismi | | |
| ✓ Locazioni brevi | | |
| ✓ Unità abitative ammobiliate ad uso turistico ed ogni altro extralberghiero anche gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili nonché ogni altra struttura assimilabile alle precedenti | | |
| ✓ Strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea | | |

Ritenuto, altresì, di stabilire che:

1. il prezzo a cui si fa riferimento è quello massimo giornaliero comunicato alla Regione Campania per il periodo in cui si realizza il presupposto di applicazione dell'imposta di

soggiorno, indipendentemente dalla tipologia della camera (singola,doppiaeTc...)o casa/appartamento (monolocale, bilocale etc...);

2. Gli ostelli per la gioventù sono esclusi dal pagamento dell'imposta;
3. Per gli alberghi diffusi la tariffa di riferimento è quella alberghiera;
4. L'imposta forfettaria pari ad € 200,00 per contratto di locazione transitoria, per finalità esclusivamente turistiche di cui all'art. 53 del D. Lgs. n.79/2001 di durata superiore ai 30 giorni;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico contabile resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296;
- il vigente Regolamento sull'imposta di soggiorno;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare** per l'anno 2026 le seguenti tariffe per l'imposta di soggiorno dovuta per persona e per singolo pernottamento:

STRUTTURE ALBERGHIERE

| CATEGORIA | IMPOSTA (Importo giornaliero per persona) |
|-----------------------|--|
| Alberghi 5 stelle | € 5,00 |
| Alberghi 4 stelle | € 4,00 |
| Alberghi 3 stelle | € 3,00 |
| Alberghi 2 e 1 stella | € 2,00 |

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE

| CATEGORIA | PREZZO MASSIMO COMUNICATO ALLA REGIONE CAMPANIA | IMPOSTA (Importo giornaliero per persona) |
|--|--|--|
| ✓ Affittacamere | Maggiore di € 450,01 | € 4,00 |
| ✓ Bed & breakfast | Da € 250,01 ad € 450,00 | € 3,00 |
| ✓ Case ed appartamenti per vacanze | Da € 150,01 ad € 250,00 | € 2,50 |
| ✓ Case per ferie, foresterie per turisti | Fino ad € 150,00 | € 2,00 |
| ✓ Case religiose d'ospitalità | | |
| ✓ Agriturismo | | |
| ✓ Locazioni brevi | | |
| ✓ Unità abitative | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>ammobiliate ad uso turistico ed ogni altro extraalberghiero anche gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili nonché ogni altra struttura assimilabile alle precedenti</p> <p>✓ Strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea</p> | | |
|---|--|--|

3. di stabilire che:

1. il prezzo a cui si fa riferimento è quello massimo giornaliero comunicato alla Regione Campania per il periodo in cui si realizza il presupposto di applicazione dell'imposta di soggiorno, indipendentemente dalla tipologia della camera (singola,doppia eTc...)o casa/appartamento (monolocale, bilocale etc...);
2. Gli ostelli per la gioventù sono esclusi dal pagamento dell'imposta;
3. Per gli alberghi diffusi la tariffa di riferimento è quella alberghiera;
4. L'imposta forfettaria pari ad € 200,00 per contratto di locazione transitoria, per finalità esclusivamente turistiche di cui all'art. 53 del D. Lgs. n.79/2001 di durata superiore ai 30 giorni;

4. di dare atto che il gettito dell'imposta di soggiorno sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambienti locali, nonché interventi relativi ai servizi pubblici locali;

5. di disporre che per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 le misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 *quater*,del D.L. n. 201/2011, le tariffe così determinate hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

7. di trasmettere copia della presente in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

LA SINDACA
F.to Dott.ssa Anna Maria Caso

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Carmela Mancino

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art.32, comma1,della legge 18 giugno 2009, n.69).

Praiano, lì 23/01/2026

Il Pubblicatore on-line
f.to Dott.ssa Carmela Mancino

- Su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/01/2026 al 07/02/2026

Praiano, lì 23/01/2026

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Settore, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4,del D. Lgs. n.267/2000);

Praiano, lì 23/01/2026

Il Pubblicatore on-line
f.to Dott.ssa Carmela Mancino